

*Settore Mobilità, Edilizia  
Scolastica e Verde*

**Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 e 9 bis del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto Parco Centrale: riqualificazione dell'area di risulta dell'ex stazione ferroviaria – CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI.**

**Osservazione 1, presentata da: Antonio Blasioli, Consigliere regionale**

**Premesse**

*Con protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara, gli Enti hanno stabilito di destinare una porzione dell'area oggetto del progetto alla realizzazione della nuova sede unica della Regione Abruzzo. A tal fine, quindi, il Comune di Pescara ha operato una revisione del progetto, effettuando una serie di modifiche che, dalla lettura della "Scheda di Sintesi – Valutazione Preliminare" l'ente ritiene comportino comunque "assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi", chiedendo pertanto l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità a Via.*

**Controdeduzione:**

Il progetto sarebbe stato sottoposto a procedura di Valutazione Preliminare, indipendentemente dal protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara per la realizzazione della nuova sede regionale. A tal riguardo, come già evidenziato nella "Scheda di Sintesi – Valutazione Preliminare", tutti gli impatti definiti DIRETTI sono **dovuti alle modifiche progettuali apportate o proposte dall'Amministrazione Comunale** rispetto alla proposta valutata dal CCR VIA nel 2017 e prescindono dalla realizzazione della sede regionale.

Per maggior chiarezza si riportano tali modifiche già evidenziate a pg. 3 dello "Scheda di Sintesi – Valutazione Preliminare":

- 1) **eliminazione degli edifici NORD e SUD** residenziali (3.360 mq di SUL), e **contestuale riconversione della aree fondiari in verde pubblico** (3.000 mq);
- 2) **eliminazione delle superfici terziarie** (2.640 mq di SUL), **realizzabili negli edifici e nei Silos NORD e SUD;**
- 3) **realizzazione di una serra geodetica bioclimatica e di un corridoio ecologico nel Parco;**
- 4) **possibilità, in una prima fase, di realizzare la nuova viabilità anche a raso**, oltre che in trincea (questo secondo caso già valutato positivamente dal CCR con Giudizio n. 2833 del 5/10/2017 e Giudizio n. 3286 Regione Abruzzo del 19/11/2020);
- 5) **eliminazione della viabilità di servizio alla stazione ferroviaria;**

- 6) **limitazione del parcheggio interrato ad un solo livello**, così come indicato nell'allegata Decisione finale BR n.51/2018 in ottemperanza alle risultanze della procedura di VAS;
- 7) **ampliamento dell'offerta dei parcheggi nei Silos**, attraverso l'incremento di 150 posti auto e la realizzazione di massimo 200 box-auto;
- 8) **riduzione dell'estensione dell'intervento**, in quanto le aree del Dopo Lavoro Ferroviario (DLF) vengono destinate ad altro progetto di riqualificazione urbana (-3.000 mq).

### **punto 1)**

*Superficie Utile Lorda: la prevista S.U.L. viene di fatto triplicata, passando da un massimo di 7.000 mq - distribuiti su tre tipologie (servizi, commerciale, residenziale) e in parte realizzati con strutture "leggere" - a 21.000 mq (20.000 dei quali destinati alla sola sede regionale), a cui vanno aggiunti tra l'altro altri 6.000 mq di parcheggi interrati a servizio esclusivo della Regione. Si tratta di una modifica di non poco conto, che tuttavia il Comune ritiene non abbia impatti ambientali significativi e negativi in quanto. L'ente motiva questa ipotesi in quanto paragona, in maniera impropria, l'impatto dei 134 residenti, stimati in base a un calcolo previsionale sui possibili abitanti nei due edifici residenziali originariamente previsti peraltro già stralciati nel 2020, con quello degli almeno 900 dipendenti della Regione, perché la presenza di questi insisterebbe nell'area per una media di sole 8 ore al giorno. Sarebbe dunque questa presenza di durata limitata a non avere riflessi negativi per quanto riguarda l'ambiente, soprattutto in riferimento alla produzione dei rifiuti, ipotesi sulla quale mi sento di dissentire. Sempre secondo il Comune, questo numero di presenze non avrebbe riflessi sul traffico (e quindi sulla qualità dell'aria e sulla mobilità), grazie alla presenza vicina delle stazioni sia ferroviaria che degli autobus. È evidente che qualora anche una piccola parte, meno di metà dei dipendenti della Regione, preferisse il mezzo privato, ci sarebbe un inevitabile un incremento del traffico, ma quello che sorprende è che non si tenga minimamente conto del peso, sia per quanto concerne questa analisi che quella sui rifiuti e il carico sulla depurazione, degli utenti che quotidianamente si recherebbero nella nuova sede della Regione. Non si può infatti non pensare che la collocazione di tutti gli uffici, compresi quelli delle strutture politiche, nonché di gran parte delle società partecipate, comporti un flusso importante di utenti con un relativo impatto importante su tutti i fattori ambientali.*

### **Controdeduzione:**

Premesso che, sentiti gli uffici tecnici regionali preposti alle Valutazioni ambientali, si è ritenuto opportuno confrontare la proposta progettuale in esame con quella valutata dal CCR VIA nel 2017 - che, negli anni, ha peraltro subito delle modifiche apportate dalle Amministrazioni che si sono succedute con Del. C.C. n.134/2018, C.C. n.51/2020, G.C. n. 285/2021 e n. 432 del 24/05/2022- e non con il progetto valutato nel 2020, in quanto nessuna delle opere previste nel 2017 è stata ad oggi realizzata, si precisa che:

- nella proposta sottoposta al CCR VIA nel 2020, era stata eliminata solo la parte delle aree residenziali corrispondenti all'edificio nord e non la totalità delle aree;
- a seguito di interlocuzione con il Comitato Tecnico istituito successivamente alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa, è emerso che nella sede non saranno insediati *tutti gli uffici* [regionali], *compresi quelli delle strutture politiche, nonché di gran parte delle società partecipate* né ci saranno attività di *front office*;
- riguardo agli impatti legati alla produzione di rifiuti solidi e non, si ritiene di confermare che *confrontando l'eliminazione del carico urbanistico dovuto all'insediamento di 134 abitanti che*

vivono permanentemente nell'area di intervento e alla realizzazione di attività commerciali/uffici/servizi corrispondenti a 2.640 mq di SUL, con quello relativo alla realizzazione di un edificio per servizi pubblici, il bilancio degli impatti sulla componente dei rifiuti è migliorativo. Si ricorda, inoltre, che come evidenziato nelle Determine GE 1/2018 – parere motivato ex art. 15 Dlgs 152/2016 ss.mm.ii. e BR 51/2018 – decisione Finale ex art.17 Dlgs 152/2016 ss.mm.ii., all'esito delle consultazione avvenuta in ambito di Valutazione Ambientale Strategica, prima del rilascio del titolo abilitativo, deve essere verificata la capacità recettiva dell'impianto di depurazione delle acque reflue.

- per quanto riguarda i flussi di traffico e relativo inquinamento atmosferico, a chiarimento di quando già espresso in sede di "Scheda di Sintesi – Valutazione Preliminare", si precisa che è stato dato per assodato che la Regione Abruzzo, attraverso l'istituzione della figura del *mobility manager*, possa cogliere l'occasione per promuovere politiche ambientali di mobilità sostenibile e razionalizzazione degli spostamenti casa-lavoro.

## **punto 2)**

*Sostituzione della dicitura "Bosco Centrale" con "Parco Centrale": occorre ricordare e citare, su questo punto, il Giudizio della Commissione V.I.A. del novembre 2020, che affermava come "il progetto di forestazione urbana (Bosco Urbano), caratterizzato dall'impianto di alberi ad alto fusto, diventerà strumento per miglioramento della qualità della vita in termini di ossigeno, abbattimento delle polveri, mitigazione dell'isola di calore urbano e miglioramento delle condizioni ambientali". La definizione di Bosco Urbano data dalla Commissione nel suo precedente Giudizio è dirimente per definire l'impatto negativo dato dalla scelta del Comune di Pescara di modificare la tipologia di verde che viene scelto di realizzare nell'ambito del progetto. La presenza di alberi ad alto fusto avrebbe avuto conseguenze positive, come quelle descritte. Sostituire il "bosco" con un "parco" comporterà la piantumazione di alberi significativamente più piccoli e con ridotta capacità di produrre i benefici citati nel Giudizio di cui sopra. A conferma di ciò, basta considerare, a titolo di esempio, che una parte del verde sarà rappresentata da una "serra geodetica" realizzata dalla Fondazione Pescarabruzzo, e un'altra dall'area attualmente utilizzata come parcheggio, che però ha una limitata estensione, e sulla quale pertanto non potranno trovare spazio grandi alberature.*

## **Controdeduzione:**

In sede di prima approvazione del progetto con Deliberazione di C.C. n. 134/2018, è stata semplicemente sostituita la parola *Bosco* con *Parco* per una questione puramente evocativa e non sostanziale. Difatti, come può evincersi dal confronto della *Relazione Illustrativa* del progetto esaminato in sede di VA 2017 con tutte le successive versioni, la *forestazione urbana* rimane uno degli elementi caratterizzanti il progetto, come può evincersi dal seguente estratto della *Relazione Illustrativa* del progetto approvato con Del. G.C. n. 432/2022: *La maggior parte del Parco Centrale...dovrà essere contraddistinta da un'evidente condizione naturalistica e riservata a vere e proprie operazioni di cosiddetta forestazione urbana (il Parco Urbano). Ampie zone di questa tipologia di Parco...dovranno essere, a loro volta, caratterizzate da una vegetazione di tipo forestale allocata su un unico corpo o distribuita in più nuclei boscati (verde arboreo) (cfr. Relazione illustrativa).*

In sede di progettazione definitiva ed esecutiva, il progettista dovrà quindi aver cura di armonizzare la realizzazione della serra geodetica all'interno dell'intervento di forestazione urbana. Si precisa, inoltre, che

il riferimento diretto al *Bosco* citato nell'Osservazione non è riportato nel Giudizio CCR VIA del 2020 ma nell'allegata istruttoria che riprende un passo della Relazione Ambientale redatta dal Comune di Pescara che, per mero errore materiale, si riferisce ancora al *Bosco Urbano* e non al *Parco Urbano*.

### **punto 3)**

*Riduzione della superficie destinata a verde: nel progetto attuale scompare un ettaro di verde, quello dell'area definita come "Il campo" nel progetto originario, nel quale viene ipotizzata la costruzione della sede della Regione. Il totale delle aree a verde viene dunque ridotto, passando dal 51% del progetto iniziale, poi divenuto 52% a seguito delle modifiche del 2020, al 49% dell'ipotesi attuale. Il Comune definisce questo cambiamento privo di impatto, in quanto, come già dichiarato pubblicamente dal Sindaco, su quello spazio avrebbe probabilmente trovato posto una struttura culturale. Tuttavia, è evidente come non sia possibile paragonare l'impatto di una struttura di 20.000 metri quadrati, con 6.000 metri quadrati di parcheggi interrati, alta almeno 25 metri, con quello di una qualsiasi struttura culturale, sia esso un teatro moderno, un moderno auditorium, sia da un punto di vista edilizio che antropico. Ancor più perché il cosiddetto "attrattore culturale" avrebbe potuto benissimo essere anche uno spazio aperto e multifunzionale, valido per ospitare grandi eventi, e senza quindi la presenza di strutture fisse. Tra l'altro, lo stesso Ente, nella relazione allegata alla richiesta spiega che: "la mancata realizzazione di una piccola quota di Parco Urbano (10.000 mq), in termini di bilancio di permeabilità, potrebbe essere compensata dalle aree permeabili del lotto d'intervento della Regione Abruzzo, stimabili pari al 35%". Se dunque, stante questa dichiarazione, di questo spazio, la sede della Regione, ne occuperà almeno il 65%, è del tutto evidente che qualsiasi struttura culturale adeguatamente commisurata ai bisogni e alle necessità della Città, ne avrebbe occupato una porzione decisamente inferiore, quasi sicuramente inferiore al 50%. Giusto per fare un esempio, la cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma si sviluppa su un'area 3.656 mq quindi la metà di quella prevista per la sede regionale, e potendo contenere fino a 5.000 persone, sarebbe persino sovradimensionata per la nostra città, per la quale basterebbe una struttura ben più piccola. Per quanto riguarda le conseguenze che rischia di produrre la scelta del Comune di ridurre la superficie a verde (oltre che della tipologia di alberature), l'Ente da un lato sostiene la neutralità sull'impatto ambientale, dall'altro, nella relazione, si contraddice spiegando che tale scelta "potrebbe determinare effetti peggiorativi sulla qualità dell'aria in quanto una minor quantità di superfici a verde avrà una ridotta capacità di ridurre le isole di calore urbano, inquinanti atmosferici e intrappolare anidride carbonica".*

### **Controdeduzione:**

Si ribadisce e precisa che:

- già nella *Relazione Illustrativa* allegata al progetto valutato dal CCR VIA 2017 ci si riferiva a "un futuro edificio a carattere culturale" che, esplicitamente, non rimanda ad "uno spazio aperto e multifunzionale, valido per ospitare grandi eventi, e senza quindi la presenza di strutture fisse" come ipotizzato nell'Osservazione, ma ad un'edificazione;
- le aree del Parco Centrale, come meglio evidenziato nella *Relazione Illustrativa* e nei *Parametri del progetto*, sono costituite da tre elementi: il *Parco Urbano*, il *Campo* e lo *Spazio pubblico lineare*. Nella "Scheda di Sintesi – Valutazione Preliminare", nel paragrafo dedicato alla RIDUZIONE DELL'ESTENSIONE DELL'INTERVENTO, si precisa che i 10.000 mq di riduzione di aree verdi coinvolgono l'intero *Campo* (9.000 mq) e 1.000 mq di *Parco Urbano*, che si estende per complessivi 49.000 mq. Pertanto tale porzione di 1.000 mq (e non di 10.000 mq come dichiarato

nell'Osservazione) è stata considerata *piccola* rispetto ai 49.000 mq di estensione totale delle aree versi del *Parco Urbano* e compensata dalla stima delle aree permeabili del lotto regionale. A tal proposito si precisa che, come già evidenziato nella Scheda di Sintesi, la percentuale di permeabilità del lotto regionale indicata è frutto di un'ipotesi e non di un parametro prestabilito, che verrà definito in sede di progettazione.

- l'aver ritenuto che le modifiche apportate dalla proposta progettuale non producono impatti ambientali significativi e negativi sulle componenti ambientali non è una contraddizione ma è frutto di un bilancio ambientale che ha tenuto conto di tutti gli impatti, diretti e indiretti, e delle relative interferenze (migliorative, invariate o peggiorative) sulle componenti ambientali.

#### **punto 4)**

*Modifica della viabilità: viene eliminato, o meglio, inserito solo come possibilità futura, l'interramento della strada davanti la stazione ferroviaria, dalla quale scompare anche la destinazione a viabilità di servizio della stazione. Innanzitutto, appare evidente come la rinuncia di fatto all'interramento della strada crei una barriera fisica tra la stazione e il Parco, oltre ad inserire al bordo di questa una strada comunque trafficata in cui transitano anche i mezzi del tpl. La rinuncia all'interramento sembra pregiudicare l'utilità del "corridoio ecologico" da un punto di vista paesaggistico, che pure viene sottolineata nella relazione. Questo perché verrà meno l'unitarietà del paesaggio, a causa della strada che si interporrà tra il parco e la stazione. Il corridoio sarà quindi interrotto dalla strada, causando tra l'altro anche riflessi negativi sulla viabilità, tipici degli attraversamenti pedonali all'uscita dalle stazioni, che quindi comporteranno incolonnamenti e aumento di traffico. Inoltre, si sostiene che lo stralcio dal progetto della viabilità di servizio alla stazione ferroviaria possa avere un impatto positivo sull'inquinamento, perché eviterebbe il passaggio su quell'arteria di ulteriori veicoli. Appare evidente che però tali veicoli non scompariranno, ma andranno conseguentemente a gravare su altre strade vicine, appesantendole ulteriormente.*

#### **Controdeduzione:**

Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del *Parco Centrale* è stato posto a base di gara nel 2021 per la Concessione di lavori ai sensi dell'art. 3 let. uu) del D.lgs n.50/2016, relativa alla progettazione esecutiva, all'esecuzione dei lavori e alla gestione del *Parco Centrale*, che non è stata oggetto di aggiudicazione. L'Amministrazione Comunale ha deciso di utilizzare il finanziamento pubblico a disposizione, pari a 15,9 ml di euro, procedendo attraverso un Contratto integrato d'appalto avente per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori di un primo lotto delle opere (Lotto I), mentre restanti lavori ed opere verranno realizzati in una fase successiva (Lotto II) con altro finanziamento pubblico.

La realizzazione, in questa prima fase, della viabilità a raso è dettata dalla limitata consistenza del finanziamento pubblico che non avrebbe consentito la contemporanea realizzazione del Silos Sud, della viabilità in trincea e delle operazioni di Bonifica dell'intero primo lotto. Pertanto l'Amministrazione Comunale ha preferito dare priorità alle operazioni di bonifica piuttosto che alla connessione funzionale diretta tra la Stazione Centrale e Corso Umberto che è stata solo differita nel tempo. Si precisa, come meglio evidenziato nella planimetria progettuale, che la realizzazione della viabilità a raso non interferisce con il corridoio ecologico che corre parallelamente a Corso Vittorio Emanuele II, sul lato est dell'area.

Nella "Scheda di Sintesi – Valutazione Preliminare" si sostiene *che lo stralcio dal progetto della viabilità di servizio alla stazione ferroviaria possa avere un impatto positivo sull'inquinamento*, in quanto consente di *separare e fluidificare i flussi di traffico, eliminando possibili interferenze* e non perché, come riportato

nell'Osservazione, "eviterebbe il passaggio su quell'arteria di ulteriori veicoli". L'eliminazione di tale viabilità è stata dettata dalla volontà di non stabilire in sede di progettazione preliminare l'intersezione che si sarebbe creata tra il traffico veicolare di connessione con la stazione con quello del TPL, rimandando in sede di progettazione definitiva la sistemazione della circolazione veicolare di riconnessione dell'intero ambito con la rotatoria Michelangelo, via De Gasperi e via Ferrari, soprattutto alla luce degli studi e ipotesi sulla circolazione veicolare che si stanno conducendo in sede di pianificazione di dettaglio dell'aggiornamento del Piano della Mobilità Sostenibile recentemente approvato dal Consiglio Comunale.

**Osservazione 2, presentata da: Massimo Pellegrini, Presidente della Stazione Ornitologica Abruzzese A.P.S.**

**punto 1)**

*La Valutazione Preliminare di cui all'art.6 comma 9 del D.lgs.152/2006 è prevista esclusivamente "Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto...omissis". Con ogni evidenza lo stralcio di una vasta area con riduzione della superficie a parco (e con qualificazione dello stesso a standard di minore pregio dal punto di vista delle prestazioni ambientali rispetto al progetto approvato; infatti si sostituisce l'indirizzo a bosco con forestazione a semplice parco pubblico cittadino o a verde di servizio) e la moltiplicazione delle cubature previste, non possono certo essere presentate come modifiche finalizzate a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali del progetto. La stessa riduzione dell'area complessiva d'intervento, sottraendo a una visione unitaria e d'insieme il nuovo intervento più pesante, quello della sede della regione, ovviamente non può che essere anch'essa difficilmente definita come una variante migliorativa.*

**Controdeduzione:**

La proposta progettuale è stata sottoposta a procedura di Valutazione Preliminare in quanto, rispetto al Progetto escluso dalla procedura di VIA con Giudizio. n. 2833 del 05/10/2017, differisce per le modifiche apportate con Deliberazioni di C.C. n.134/2018, di G.C. n. 285/2021 e n. 432 del 24/05/2022, oltre che per le modifiche progettuali che l'Amministrazione Comunale intende apportare, al fine di migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali del progetto già escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Tali modifiche evidentemente migliorative dal punto di vista ambientale, consistono in:

- 1) **eliminazione degli edifici NORD e SUD e contestuale riconversione delle aree fondiarie in verde pubblico;**
- 2) **destinazione delle aree del Dopo Lavoro Ferroviario (DLF) ad altro progetto di riqualificazione urbana;**
- 3) **ampliamento dell'offerta dei parcheggi nei Silos;**
- 4) **possibilità di realizzare, in una prima fase, la nuova viabilità anche a raso**, oltre che in trincea (questo secondo caso già valutato positivamente dal CCR con Giudizio n. 2833 del 5/10/2017 e Giudizio n. 3286 Regione Abruzzo del 19/11/2020);



- 5) **eliminazione della viabilità di servizio alla stazione ferroviaria;**
- 6) **limitazione del parcheggio interrato ad un solo livello**, così come indicato nell'allegata Decisione finale BR n.51/2018 in ottemperanza alle risultanze della procedura di VAS;
- 7) **realizzazione di una serra geodetica bioclimatica e di un corridoio ecologico nel Parco.**

L'ulteriore modifica proposta a seguito del Protocollo d'Intesa sottoscritto con la Regione Abruzzo, consiste nella realizzazione della nuova sede regionale nelle aree del *Campo* - area verde destinata ad una futura edificazione, fin dalla prima versione progettuale già valutata positivamente in sede di VA dal CCR con Giudizio n. 2833 del 5/10/2017 di NON ASSOGGETTABILITA' A VIA.

In riferimento all'art. 6 commi 9 e 9 bis del D.lgs n.152/06 ss.mm.ii., si evidenzia che la proposta progettuale non comporta impatti ambientali significativi e negativi sull'ambiente ed è migliorativa dal punto di vista del *rendimento e delle prestazioni ambientali* rispetto al progetto già escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nel 2017, in quanto è necessario analizzare un bilancio ambientale complessivo, che tenga conto di tutte le modifiche apportate e proposte, dei relativi impatti diretti e indiretti e delle relative interferenze (migliorative, invariate o peggiorative) sulle componenti ambientali.

In riferimento alla presunta sostituzione del Bosco con parco Urbano, si rimanda alla controdeduzione al punto 2) dell'Osservazione 1.

#### **punto 2)**

*La modifica se da un lato elimina due edifici originariamente previsti dall'altro stralcia dal progetto del parco l'area destinata al palazzo della Regione, con un aumento netto di ben 14mila metri quadrati di superfici destinate a edificazione e contestuale diminuzione delle aree a verde. Il tutto in una città che ha una % di suolo edificato tra le più alte in Abruzzo come dimostrato da ISPRA, ben il 49,9%, un dato assolutamente clamoroso rispetto alla media nazionale (7%) e a quella regionale (5%). Ci chiediamo come possa essere considerato sostenibile e addirittura migliorativo sottrarre da un progetto di parco ulteriore aree da rendere edificabili, svilendo così il progetto di riqualificazione ambientale del centro cittadino!*

#### **Controdeduzione:**

Si ribadisce quanto espresso al punto precedente rispetto:

- al parere del CCR-VIA 2017 in sede di VA del progetto che, nell'elaborato *Relazione Illustrativa*, già rimandava ad una futura edificazione delle aree destinate al *Campo*;
- alla necessità di analizzare un bilancio ambientale complessivo, che tenga conto di tutte le modifiche apportate e proposte rispetto al progetto già escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nel 2017, dei relativi impatti diretti e indiretti e delle relative interferenze (migliorative, invariate o peggiorative) sulle componenti ambientali. In tal senso il progetto complessivo è stato ritenuto migliorativo dal punto di vista del *rendimento e delle prestazioni ambientali* rispetto a quello valutato non Assoggettabile a VIA nel 2017.
- L'ulteriore modifica proposta a seguito del Protocollo d'Intesa sottoscritto con la Regione Abruzzo, consiste nella realizzazione della Nuova sede regionale nelle aree del *Campo* - area verde destinata ad una possibile futura edificazione, fin dalla prima versione progettuale già valutata positivamente in sede di VA dal CCR con Giudizio n. 2833 del 5/10/2017 di NON ASSOGGETTABILITA' A VIA.

### **punto 3)**

*E' assolutamente inconsistente e anzi errata l'affermazione del comune che pretende di far passare una parte dello standard di verde previsto nel sedime dell'area della sede regionale come equivalente del verde che verrebbe sottratto al parco unitario previsto precedentemente. Vogliono per caso paragonare un prato circostante un edificio a un ettaro di parco contiguo ad altri ettari di parco con una sua uniformità? E' del tutto evidente, sulla base di una sterminata bibliografia, che la funzionalità ecologica dipende dall'estensione delle aree, dalla loro forma e dall'omogeneità della destinazione. Dieci pezzettini di prato inframmezzati da edifici non hanno certo la stessa funzionalità di un unico parco della stessa estensione.*

### **Controdeduzione:**

Richiamando quanto già espresso nella controdeduzione al punto 2) dell'Osservazione 1 circa gli elementi che costituiscono il Parco Centrale, si precisa che nella *Scheda di Sintesi* il verde del lotto fondiario regionale (ipotizzato pari a 3.500 mq) è stato equiparato ai 1.000 mq di *Parco Urbano* che vengono stralciati dal progetto in favore della sede regionale ai fini della permeabilità dei suoli e non certo ai 9.000 mq di superficie del *Campo* che, si ricorda nuovamente, è stato destinato ad una possibile futura edificazione fin dalla prima versione progettuale del Parco Centrale, esclusa dalla procedura di VIA in sede di VA 2017.

### **punto 4)**

*L'inserimento di un edificio così consistente come la sede della Regione con relativo consumo di suolo in una città già pesantemente cementificata assieme alla sua funzione che comporta ovvie conseguenze dal punto di vista dell'aggravio dei problemi di mobilità già esistenti in pieno centro determina a nostro giudizio ovvie e rilevanti ripercussioni ambientali.*

### **Controdeduzione:**

Si ribadisce che:

- l'eliminazione del potenziale insediamento di 134 residenti e la mancata realizzazione di 2.640 mq di SUL sui quali avrebbero gravitato sia gli addetti che i fruitori degli esercizi commerciali/uffici ha determinato un alleggerimento della pressione sulla mobilità;
- la realizzazione della nuova sede regionale in un *hub* della mobilità servito dal trasporto pubblico su gomma e ferro, faciliterà la promozione, da parte della Regione Abruzzo, di politiche ambientali di mobilità sostenibile e razionalizzazione degli spostamenti casa-lavoro, da attuarsi anche attraverso l'istituzione della figura del *mobility manager*.

### **punto 5)**

*Una modifica di tale portata deve ovviamente prevedere anche un'analisi delle alternative, propria della logica insita nelle procedure valutative ambientali, analisi che non può essere sottratta in maniera surrettizia utilizzando in maniera improprie e infondata la procedura di valutazione preliminare.*

### **Controdeduzione:**

Richiamato quanto esposto nella Controdeduzione del punto 1) riguardo l'applicabilità della procedura di Valutazione Preliminare nei casi di cui all'art. 6 comma 9 e 9 bis del D.lgs n.152/06 ss.mm.ii, si evidenzia che



in tali circostanze il Titolo I della Parte Seconda del TU Ambiente non prevede analisi e proposte di alternative progettuali.

**punto 6)**

*La modifica riguarda anche gli aspetti propriamente urbanistici del Piano regolatore per cui deve essere svolta anche una fase di Valutazione Ambientale Strategica. Per le ragioni sopra esposte si ritiene indispensabile assoggettare la modifica sia a V.A. che a V.A.S.*

**Controdeduzione:**

Sarà cura dell'Autorità Proponente (Regione Abruzzo) presentare all'autorità Competente (Comune di Pescara) il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del D.lgs 152/06 ss.mm.ii. Relativamente alla procedura di VA, si ribadisce quanto ampiamente esposto in precedenza.

L'estensore dello studio  
*Arch. Francesca Marzetti*  
f.to digitalmente

Il Dirigente  
*Ing. Giuliano Rossi*  
f.to digitalmente